



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI AL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 22/2002 DEL CENTRO SERVIZI “BEATO PELLEGRINO” DI PADOVA**

**CUP: D91B18000710005 - CIG: 820389979E - Codice Procedura: IRAPA###0004**

**Ex artt. 60 e 95 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

## **DISCIPLINARE DI GARA**



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

1. PREMESSE.....	4
1.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA.....	4
1.2. DEFINIZIONI UTILIZZATE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	6
2.4 REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA.....	7
2.5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO.....	7
3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA.....	7
4. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E OPZIONE.....	8
4.1 OGGETTO.....	8
4.2 IMPORTO.....	9
4.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
4.4 OPZIONE.....	10
5. DURATA DELL'APPALTO.....	10
6. SOGGETTI AMMESSI.....	11
6.1 OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA.....	11
6.2. PARTICOLARI FATTISPECIE DI OFFERENTI.....	11
6.3. DIVIETI SPECIALI.....	12
7. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE.....	13
7.1. DESTINATARI DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (articolo 80, comma 3 del Codice).....	13
7.2. Motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria.....	14
7.3. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale.....	15
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	16
8.1. Idoneità professionale (art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016).....	16
8.2. Capacità economico e finanziaria.....	17
8.3. Capacità tecnica e professionale.....	17
8.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE.....	21
8.5. Indicazioni per i consorzi stabili.....	23
9. AVVALIMENTO.....	24
9.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento.....	24
9.2. Contratto di avvalimento.....	25
10. SUBAPPALTO.....	25
10.1. Subappalto facoltativo ordinario.....	25
11. GARANZIA PROVVISORIA.....	26
12. SOPRALLUOGO.....	26
13. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC.....	27
13.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC.....	27
13.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici.....	28
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	28
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

<b>16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>31</b>
<b>16.1. Domanda di partecipazione.....</b>	<b>31</b>
<b>16.2 Documento di Gara Unico Europeo.....</b>	<b>34</b>
<b>16.3 Ulteriore documentazione da allegare alla Busta amministrativa.....</b>	<b>36</b>
<b>16.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....</b>	<b>37</b>
<b>16.5 Documentazione ulteriore in caso di avvalimento.....</b>	<b>39</b>
<b>17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>39</b>
<b>18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA.....</b>	<b>43</b>
<b>19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</b>	<b>44</b>
<b>19.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>44</b>
<b>19.2 CRITERI MOTIVAZIONALI DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI-DISCREZIONALI.....</b>	<b>45</b>
<b>19.3 Attribuzione dei punteggi agli elementi dell’Offerta tecnica.....</b>	<b>47</b>
<b>19.4 Attribuzione dei punteggi dell’Offerta economica.....</b>	<b>49</b>
<b>19.5. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria.....</b>	<b>49</b>
<b>20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</b>	<b>49</b>
<b>21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</b>	<b>50</b>
<b>22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....</b>	<b>50</b>
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</b>	<b>51</b>
<b>24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>51</b>
<b>25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>53</b>
<b>26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</b>	<b>54</b>
<b>27. DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....</b>	<b>54</b>
<b>28. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE.....</b>	<b>54</b>



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

## 1. PREMESSE

Con Determina del Dirigente Tecnico n. 144 del 30/12/2019, questa Amministrazione ha avviato il procedimento per affidare i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi al 1° stralcio dei lavori di adeguamento alla L.R. 22/2002 del Centro Servizi Beato Pellegrino di Padova.

Con Determina del Dirigente Tecnico n. 23 del 10/03/2020 è stata approvata la documentazione di gara per avviare la procedura di selezione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Linea Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

**Luogo di esecuzione:** Padova [Codice NUTS: ITH36]

**CIG:** 820389979E – **CUP:** D91B18000710005

La **Stazione Appaltante** è AltaVita – I.R.A. (di seguito "Ente" o "Stazione Appaltante"), con sede in Piazzale Mazzini n. 14, 35135 PADOVA – Ufficio Tecnico - tel. 049/8241511 – PEC: [altavita@legalmail.it](mailto:altavita@legalmail.it) – sito web: [www.altavita.org](http://www.altavita.org)

Il **Responsabile del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016, è l'arch. Giuseppe Alessandro Boniolo, Dirigente tecnico dell'Ente.

### 1.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA

L'appalto si svolge in modalità telematica mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. L'Ente AltaVita – I.R.A. utilizza la piattaforma GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutto come meglio dettagliato all'interno del presente disciplinare.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, le modalità di registrazione alla Piattaforma, la dotazione informatica necessaria, le modalità di sottoscrizione, predisposizione e presentazione dei documenti, si rimanda all'Allegato "Manuale di utilizzo piattaforma GPA" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

### 1.2. DEFINIZIONI UTILIZZATE

Nel presente Documento, anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni che seguono.

#### 1.2.1. Definizioni generali

- a) «**Codice dei contratti**»: il codice dei contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (anche "Codice" o "D. Lgs. 50/2016"), nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) «**Regolamento generale**»: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'art. 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) «**CAD**»: il codice dell'amministrazione digitale approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- d) «**DGUE**»: il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'art. 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture 18/07/2016, n. 3, come adattato alla presente gara, il cui modello è allegato del presente Documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara.

#### 1.2.2. Definizioni specifiche:



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- a) **«Data di indizione della gara»:** la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE;
- b) **«Operatore economico»:** una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al Capo 6, che opera in piena autonomia professionale ed è titolare di propria partita IVA, in qualunque modo coinvolto nel presente procedimento, quali:
- operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o consorziato;
  - ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data del bando di gara o subappaltatore indicato ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice dei contratti.
- c) **«Offerente»:** un Operatore economico di cui alla precedente lettera b), primo trattino, che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera d) che si presentano unitariamente con un'unica offerta;
- d) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, quali:
- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali") di cui al punto 6.2.1, distinti tra Forma aggregata già perfezionata (già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice dei contratti);
  - gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete di cui al punto 6.2.2;
- e) **«Rapporto diretto»:** il rapporto giuridico tra l'Offerente e i singoli professionisti, mediante immedesimazione organica, titolarità dello studio individuale o contitolarità dell'associazione professionale, socio professionista attivo di società tra professionisti o di società di ingegneria, nonché rapporto di dipendenza con l'Operatore economico mediante rapporto di lavoro subordinato o riconducibile agli articoli 2049 e 2094 del codice civile; non sono considerati con Rapporto diretto i Consulenti o collaboratori in qualsiasi forma, ivi comprese quelle di cui alla lettera g);
- f) **«Consulente o Collaboratore»:** professionista di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 81/2015, purché con un rapporto stabile con l'Operatore economico costituito da contratto almeno su base annua, iscritto al relativo Ordine o Albo professionale (ove istituito), munito di partita IVA e che ha firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbia fatturato nei confronti dell'Operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA; non sono considerati né Rapporto diretto né Consulenti o Collaboratori i titolari di:
- contratti di lavoro intermittente, di somministrazione o di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del del D. Lgs. n. 81/2015;
  - prestazioni di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del del D. Lgs. n. 81/2015.
- g) **«Gruppo di lavoro»:** insieme delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, che firmeranno il progetto, comprendenti le figure minime richieste all'art. 8.3.3, nonché, almeno un giovane professionista in caso di raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari; i membri del Gruppo del lavoro sono nominativamente indicati nella Domanda di partecipazione.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. **Disciplinare di gara** e relativa modulistica;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- Allegato 1- DOMPAR;
  - Allegato 2 - DGUE;
  - Allegato 3 - ATTSOPR;
  - Allegato 4 - OFFECO;
2. Calcolo corrispettivi;
  3. Disciplinare Tecnico di incarico;
  4. Schema di contratto;
  5. Elaborati progettuali;
  6. Manuale di utilizzo piattaforma GPA.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet dell'Ente [www.altavita.org](http://www.altavita.org) sezione "Avvisi e gare" – "Bandi di gara attivi" e all'interno della piattaforma GPA.

## 2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Disciplinare di gara e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [ira@pec.gpa-eprocurement.com](mailto:ira@pec.gpa-eprocurement.com), riportante nell'oggetto "**IRAPA###0004 – Richiesta di chiarimenti**", entro il giorno **23/04/2020** ore **12:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei** giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA e all'indirizzo internet <http://www.altavita.org>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

## 2.4 REQUISITI INFORMATICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GPA

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l'obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC); in particolare l'art. 16 stabilisce che mentre per le società di nuova costituzione il vincolo è immediato, per le società costituite prima del 29 novembre 2008 l'obbligo è diventato vincolante dal 29 novembre 2011).

## 2.5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro ulteriore adempimento:

- a) la conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione;
- b) l'assenso all'accesso dei controinteressati, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 33/2013, alla documentazione amministrativa presentata in gara, fermo restando, per il trattamento dei dati personali, quanto previsto all'art. 26;
- c) l'assenso all'accesso dei controinteressati alle Offerte presentate in gara e alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e all'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 33/2013:
  - alle Offerte presentate in gara, fermo restando quanto previsto al - punto 17 "Accesso agli atti – notifica ai controinteressati".

## 3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA E ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa **registrazione alla piattaforma GPA** ed alla conseguente **richiesta di abilitazione telematica** alla procedura in oggetto.

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet <http://www.gestioneprocedureacquisto.com>

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo **www.gestioneprocedureacquisto.com**, selezionando dal menù **Registrazione** la voce **Operatore economico**. Compilare quindi la schermata con tutti i dati del professionista/società/studio associato/etc. e cliccare sul pulsante **Invia**;
- attendere la ricezione di una comunicazione a mezzo PEC con le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accedendo al menù "**Procedure**" – **Sezione "Richiesta Abilitazione**



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

**Procedure**”: all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare mediante il **Codice Procedura IRAPA###0004** la procedura in oggetto e azionare il pulsante **"Richiedi abilitazione"**;

- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- selezionare la procedura in oggetto con **Codice Procedura IRAPA###0004** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- dal menù principale selezionare la voce **Procedura → Dettagli**; cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, tutti i componenti il RTP dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma come "Operatore Economico". Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che il soggetto capogruppo mandatario effettui una registrazione in nome e per conto del RTP dal menù "Registrazione → A.T.I.". Al fine della presentazione dell'offerta sarà necessario che l'abilitazione alla procedura sia richiesta in nome e per conto del RTP.

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente.

## 4. OGGETTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E OPZIONE

### 4.1 OGGETTO

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché, a lavori ultimati, predisposizione di quanto necessario ai fini dell'ottenimento del certificato di collaudo, relativamente al 1° stralcio dei lavori di adeguamento alla L.R. 22/2002 del Centro Servizi Beato Pellegrino, di proprietà della Stazione Appaltante, ubicato in Comune di Padova, via Beato Pellegrino n. 192.

I lavori sono descritti nel **progetto di fattibilità tecnico-economica** approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 28/11/2018 e Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 29/10/2019; gli elaborati del progetto sono messi a disposizione degli operatori economici secondo quanto indicato nel Documento 5 "Elaborati progettuali".

In sintesi gli interventi previsti nel 1° stralcio interessano il piano seminterrato del Centro Servizi Beato Pellegrino e consistono: opere strutturali di miglioramento sismico, opere impiantistiche, interventi di redistribuzione funzionale degli spazi (servizi collettivi, servizi generali, servizi tecnologici, etc.) con realizzazione di un collegamento della nuova area a servizi collettivi al piano seminterrato con l'atrio al piano rialzato, come meglio evidenziato nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Nell'oggetto dell'affidamento sono comprese le prestazioni per ottenere le autorizzazioni degli enti preposti, nonché l'adeguamento del progetto alle prescrizioni fornite dagli stessi enti.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

#### 4.2 IMPORTO

L'importo a base di gara stimato è sinteticamente quantificato in Tabella 1:

**Tabella 1 - Importo**

	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
<b>A</b>	Progettazione definitiva	71340000	€ 173.526,86
<b>B</b>	Progettazione esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	71340000	€ 155.803,97
<b>C</b>	Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo (opzione)	71340000	€ 237.207,58
	<b>Importo totale a base di gara (compresa opzione)</b>		<b>€ 566.538,41</b>

Gli importi indicati sono al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17/6/2016).

L'importo presunto e stimato dei lavori e delle parti dei lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni oggetto della procedura, è quantificato come segue - Tabella 2:

**Tabella 2 – Categorie, ID e tariffe**

Categoria e ID delle opere	Importo delle opere	Importo servizi progett. definitiva, esecutiva, D.LL. e CSE	Spese e oneri
Edilizia E.09	€ 1.335.227,00	€ 158.064,86	€ 36.244,67
Strutture S.03	€ 256.920,00	€ 38.490,11	€ 8.825,88
Impianti IA.04 (elettrici e speciali)	€ 755.164,00	€ 111.639,40	€ 25.599,20
Impianti IA.02 (meccanici)	€ 1.964.289,00	€ 152.667,30	€ 35.006,99
<b>Somma</b>		<b>€ 460.861,67</b>	<b>€ 105.676,74</b>
<b>Totale comprensivo di spese e oneri</b>		<b>€ 566.538,41</b>	

Ai fini dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, è individuata come **prestazione principale** quella relativa all'EDILIZIA E.09 (Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi – Case di cura). Le restanti categorie, sono secondarie.

Per l'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi si rinvia al dettaglio contenuto nel Disciplinare Tecnico di incarico e allegato "Determinazione dei corrispettivi".

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente.

L'erogazione del compenso non è subordinata all'ottenimento di finanziamento dell'opera, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice dei contratti.

L'operatore economico in sede di offerta offrirà un ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara comprensivo dell'opzione di cui al punto 4.4.

Ai fini del pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva, si procederà applicando il ribasso unico offerto all'importo stimato per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, di cui alla Tabella 1.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Parimenti, qualora l'Ente decida di esercitare l'opzione e affidare anche la Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, procederà applicando il ribasso unico offerto all'importo stimato per la predetta attività e riportato sempre in Tabella 1.

#### **4.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni per la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali o prestazionali, in quanto la progettazione è caratterizzata dalla sua necessaria unitarietà, pena un aggravio economico e gestionale per la Stazione appaltante; si ritiene inoltre necessario assicurare una più efficace e coordinata esecuzione del complesso di prestazioni in cui si articola l'appalto.

Le prestazioni oggetto dell'opzione di cui al punto 4.4 (D.LL. e C.S.E.), ai sensi dell'art. 157 comma 2 del Codice dei contratti allo stato dell'arte non sono individuate come lotto autonomo, vista la particolarità e specificità dell'intervento.

La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli operatori in raggruppamento temporaneo e dalla possibilità di cooptazione di ulteriori operatori economici.

#### **4.4 OPZIONE**

Le prestazioni relative alla **Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione**, oltre all'assistenza in cantiere e al collaudo, per l'importo stimato di € 237.207,58 sono **opzionali**, pertanto:

a) i vincoli contrattuali saranno limitati alle prestazioni di cui al punto 4.2 Tabella 1- lettere A e B (progettazione definitiva ed esecutiva), mentre per le prestazioni opzionali di cui alla lettera C nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987 del Codice civile, a condizioni non meno vantaggiose per la Stazione appaltante di quelle risultanti dalla gara;

b) l'opzione potrà essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica positiva del progetto esecutivo;

c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

### **5. DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto (termine di esecuzione) è stabilita come segue:

- per la **progettazione definitiva** (punto 4.2 – Tabella 1 lett. A): n. **80 giorni** (ottanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione definitiva;

- per la **progettazione esecutiva** e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (punto 4.2 – Tabella 1 – lett. B): n. **50 giorni** (cinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio dell'attività di redazione della progettazione esecutiva.

Per le prestazioni affidate in seguito all'esercizio dell'opzione di cui al punto 4.4 (punto 4.2 – Tabella 1 – lett. C), la durata è pari al periodo intercorrente dalla data di consegna dei lavori e la data in cui il collaudo delle opere acquisisce carattere definitivo.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

## **6. SOGGETTI AMMESSI**

### **6.1 OPERATORI ECONOMICI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTA**

La partecipazione alla procedura di selezione è riservata esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. 1, 2 e 3, del Decreto Ministeriale n. 263/2016;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al D. M. n. 34/2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'art. 8 del predetto D.M.;
- c) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 48 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 4 del D.M. n.263/2016;
  - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'art. 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81/2017, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del Codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del Codice civile;
  - aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 e dell'art. 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81/2017.

### **6.2. PARTICOLARI FATTISPECIE DI OFFERENTI**

#### **6.2.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori economici**

Ai sensi dell'art. 48, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui all'art. 48 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, al mandatario o capogruppo individuato allo scopo; la dichiarazione formale è di norma prevista nel DGUE;
- b) in alternativa, se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha redatto all'atto di mandato;
- c) devono essere indicati i requisiti di cui al Capo 8 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende assumere, in ottemperanza al principio secondo cui la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa»;
- d) ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'Operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunito in Forma aggregata purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che gli altri Operatori economici aderenti alla Forma aggregata non siano assoggettati ad una procedura concorsuale.

#### **6.2.2. Contratti di rete**

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

#### **6.2.3. Consorzi stabili**

Ai consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 12, comma 3, della Legge n. 81/2017, si applicano le disposizioni che seguono:



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, designati per l'esecuzione delle prestazioni; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile;
- b) se si avvalgono in tutto o in parte di requisiti di consorzi diversi da quelli per i quali concorrono di cui alla lettera a), sono tenuti ad indicare i consorziati che mettono a disposizione i requisiti a favore del consorzio, in tal caso il consorziato assume la veste di ausiliario e trova applicazione la disciplina dell'avvalimento di cui al Capo 9;
- c) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice dei contratti, al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dai singoli consorziati di cui alla lettera a), sia quelli dei singoli consorziati di cui alla lettera b);
- d) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) o lettera b) non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione o per l'avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua volta un consorziato del consorzio o del consorziato (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» o avvalimento «a cascata»);
- e) in deroga al divieto di cui alla lettera d), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e designato per l'esecuzione ai sensi della lettera a) è un consorzio stabile, a quest'ultimo si applicano a sua volta le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) si applicano i divieti di cui al punto 6.3.1 la cui inosservanza comporta l'esclusione dalla partecipazione ed è sanzionata dall'articolo 353 del Codice penale.

#### **6.2.4. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione**

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente Disciplinare, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- b) ai sensi dell'art. 48, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- c) ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 240/1991 ai gruppi economici di interesse europeo (GEIE) si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di Operatori economici in quanto compatibili;
- d) a tutti gli Operatori economici costituiti in forma di società, nonché per gli Offerenti organizzati in una delle forme di partecipazione di cui al punto 6.2.3 o alle lettere a), b) e c), a loro volta costituiti in forma societaria, si applicano le disposizioni previste per le società in materia di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'art. 83, comma 3 e dell'allegato XVI dello stesso Codice dei contratti.

### **6.3. DIVIETI SPECIALI**

#### **6.3.1. Divieto di partecipazione plurima**

Ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016:

- a) un Operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
  - individualmente e in raggruppamento temporaneo o altra Forma di aggregazione;
  - in più di un raggruppamento temporaneo o in altra Forma di aggregazione;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla stessa gara;
- b) un Operatore economico:
  - non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro Operatore economico che si presenta in concorrenza con quest'ultimo;
  - non può costituirsi ausiliario di Operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro;
- c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi entrambi gli Operatori economici e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

### **6.3.2. Divieto di partecipazione a procedimenti successivi e conseguenti**

Ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del D. Lgs. 50/2016:

- a) l'aggiudicatario del presente incarico di progettazione non può partecipare agli appalti dei lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta;
- b) ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario della presente gara; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile;
- c) gli stessi divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario del presente incarico di progettazione, ai suoi consulenti e collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai dipendenti di questi ultimi, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti;
- d) i divieti di cui al presente punto non trovano applicazione se soggetti ivi indicati dimostrano che l'esperienza acquisita nell'espletamento del presente incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## **7. REQUISITI GENERALI E MOTIVI DI ESCLUSIONE**

### **7.1. DESTINATARI DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (articolo 80, comma 3 del Codice)**

**(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione B, del DGUE)**

I motivi di esclusione si applicano a tutti gli operatori economici, qualunque sia la loro forma di partecipazione. L'esclusione per i motivi di cui ai punti 7.2 e 7.3 è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

1. in caso di professionista individuale: il titolare;
2. in caso di associazione professionale o di società di persone: tutti i soci;
3. in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
4. in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
  - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
  - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
  - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
  - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
  - 5. limitatamente alle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
  - 6. gli institori e i procuratori generali, titolari di poteri di rappresentanza idonei per materia e importo;
  - 7. i direttori tecnici di cui all'articolo 3 del D.M. n. 263/2016;
- b)** di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della gara, limitatamente ai motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti. Se ricorre la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

## **7.2. Motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria**

### **7.2.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)**

Sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 7.1, di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei reati di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 80 comma 1 del Codice.

### **7.2.2. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)**

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al D.M. 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

### **7.2.3. Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)**

L'esclusione è disposta se per l'Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;
- b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

c-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016.

### **7.3. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale**

#### **7.3.1. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)**

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al punto 7.1, di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

#### **7.3.2. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)**

##### **(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)**

L'esclusione è disposta se per l'Operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

f-bis) presenta dichiarazioni non veritiere o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti;

f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 55/1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68/1999.;

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito dalla Legge n. 203/1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1 della Legge n. 689/1981;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

**7.3.3. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)**

È escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 7.1, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'art. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 ed esteso dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

**7.3.4. Dichiarazione di responsabilità  
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE)**

Gli offerenti dichiarano di aver effettuato sopralluogo sul sito interessato dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile, ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale, per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara.

Tale dichiarazione prescinde ed è indipendente rispetto al sopralluogo obbligatorio di cui all'art. 12.

## **8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

Gli Offerenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### **8.1. Idoneità professionale (art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016)**

**8.1.1. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri commerciali  
(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

Limitatamente agli Operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio di cooperative o consorzio stabile, è richiesta l'iscrizione al pertinente registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, che deve essere dichiarata come segue:

- a) numero e località di iscrizione;
- b) codice ATECO e attività pertinenti l'oggetto dell'affidamento, in relazione alle prestazioni assunte dall'Operatore economico; per attività pertinente si intende quella riportata nella sezione «Attività» e non quella indicata nella sezione «Oggetto sociale» dei documenti camerali;
- c) indicazione di «attiva» rilevabile nella sezione «Stato attività»; l'iscrizione come Operatore economico non attivo costituisce **causa di esclusione** per inidoneità de requisito.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

### **8.1.2. Requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione in registri professionali (condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

Ai professionisti coinvolti, sia in forma individuale che associata, che come componenti di società di professionisti o di ingegneria, sono richiesti i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, nella sezione A.

### **8.1.3. Disposizioni per Offerenti non aventi sede in Italia**

Ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, l'Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'art. 49 dello stesso Codice:

a) se in forma societaria, a fini del requisito di cui al punto 8.1.1, dimostra l'iscrizione nel pertinente registro commerciale previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;

b) a fini del requisito di cui al punto 8.1.2, dimostra l'iscrizione nel pertinente ordine professionale corrispondente come previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza;

c) se la legislazione del Paese non prevede l'iscrizione in registri commerciali o in albi od ordini professionali, dimostra tale condizione e il possesso del requisito in analogia con quanto richiesto mediante dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## **8.2. Capacità economico e finanziaria**

### **8.2.1. Fatturato in servizi di ingegneria e architettura**

#### **(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'affidabilità degli Offerenti, è richiesto il possesso del requisito del **fatturato specifico in servizi di architettura e ingegneria**, per un importo complessivo nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di indizione della gara (2015-2019), per un importo non inferiore all'importo del valore stimato totale dei corrispettivi di cui al punto 4.2, ossia pari ad Euro 566.538,41.

Si precisa che il fatturato specifico:

a) corrisponde alla voce A, numero 1), del Conto economico risultante dai bilanci depositati o dell'analoga voce delle denunce fiscali (ai fini IVA o ai fini delle imposte dirette) per gli operatori non obbligati alla redazione del bilancio, limitatamente al fatturato riferito ai servizi tecnici riconducibili ai CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e 79994000-8, del Regolamento (CE) n. 213/2008, quindi depurato da proventi diversi quali ricavi da vendite, plusvalenze e quanto non attinente ai servizi di ingegneria e architettura; eventualmente integrano le informazioni le denunce alle Casse previdenziali autonome dei professionisti;

b) è dimostrabile con i documenti citati in precedenza se dagli stessi il fatturato specifico emerge in modo inequivocabile; diversamente deve essere dimostrato mediante estratti delle scritture contabili utilizzate ai fini fiscali (fatture di vendita), oppure mediante dichiarazione solenne dell'intermediario fiscale abilitato (soggetto che conserva e garantisce le scritture contabili ai fini civili o fiscali).

## **8.3. Capacità tecnica e professionale**

### **8.3.1. Avvenuto svolgimento di servizi di architettura e ingegneria**

#### **(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

E' richiesto il requisito consistente nell'**aver svolto servizi tecnici** di cui all'art. 157, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, o servizi analoghi o connessi, alle condizioni indicate di seguito, **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2010 – 2019), e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

**Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi svolti**

Categoria e ID delle opere	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia E.09	€ 1.335.227,00	€ 2.002.840,50
Strutture S.03	€ 256.920,00	€ 385.380,00
Impianti IA.04 (elettrici e speciali)	€ 755.164,00	€ 1.132.746,00
Impianti IA.02 (meccanici)	€ 1.964.289,00	€ 2.946.433,50

A tale scopo all'Operatore economico aggiudicatario, ma anche agli altri operatori economici partecipanti qualora la Stazione appaltante proceda con la verifica delle autodichiarazioni rese, sarà chiesto di dimostrare l'esecuzione dei lavori allegando una **distinta di lavori** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata).

In merito ai servizi tecnici utilizzabili e alla distinta degli stessi si precisa quanto segue:

- a) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro, appartenente a ciascuna delle Classificazioni sopra elencate, sia che il lavoro comprenda una sola che più di una delle predette Classificazioni:
- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato, reperibile o riscontrabile presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
  - la descrizione sommaria e l'ubicazione;
  - la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui alla lettera b);
  - il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui alla lettera c);
  - il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento, ai sensi della lettera d);
  - l'importo dei lavori, come individuato alla lettera e);
  - l'Operatore economico che ha svolto il servizio e, in caso di Operatore economico in forma societaria, il professionista o i professionisti che hanno svolto effettivamente il servizio;
  - la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'Operatore economico Offerente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con terzi diversi da quelli aggregati nella presente gara; solo tale percentuale è considerata ai fini del requisito;
  - il requisito, o la quota di requisito, è attribuito all'Operatore economico solo se il professionista che ha svolto il servizio è attualmente titolare di un Rapporto diretto con l'Offerente.
- b) per i servizi svolti:
- a partire dal **21/12/2013**, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 4.2 Tabella 2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità "G" superiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del Decreto tariffe, con le precisazioni, i limiti e le condizioni che seguono:



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
Edilizia E.09	E.10, E.21	Tutte le E non ricomprese nell'elenco dei lavori utilizzabili
Strutture S.03	S.06	Tutte le S non ricomprese nell'elenco dei lavori utilizzabili
Impianti IA.04	IA.04	IA.01, IA.02, IA.03 e tutte le IB
Impianti IA.02	IA.02	IA.01, IA.03, IA.04 e tutte le IB

- **prima del 21/12/2013**, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all'art. 14 della Legge n. 143/1949 alle corrispondenti Classificazioni come riportato nel prospetto che segue:

ID opere	Lavori utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
Edilizia E.09	I/d	Tutte le altre categorie
Strutture S.03	I/g	Tutte le altre categorie
Impianti IA.04	III/c	Tutte le altre categorie
Impianti IA.02	III/b	Tutte le altre categorie

- sono utilizzabili anche lavori ai quali non è attribuita una classificazione in quanto eseguiti per privati oppure è attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto alla presente lettera b), purché oggettivamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- quanto indicato alla lettera b), viene previsto in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza sostanziale più che formale tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi ed estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei o non pertinenti, anche in parziale deroga con quanto previsto dall'art. 8 del Decreto tariffe, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
- c) i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'art. 157, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 o servizi analoghi o connessi con questi; tuttavia un Operatore economico non può utilizzare più volte lo stesso lavoro se in relazione al medesimo sono stati svolti più servizi;
- d) i lavori utili ai fini del requisito sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel periodo di riferimento considerato utile, oppure la parte svolta all'interno dello stesso periodo, purché sia possibile dimostrarne il frazionamento temporale;
- e) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
  - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, di indennizzo o per interessi;
  - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
  - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
  - quello del progetto approvato se l'opera non è stata appaltata;
  - se non ricorrono i casi precedenti, quello risultante da qualunque atto facente fede fino a querela di falso per lavori i cui servizi non sono stati oggetto di formalità o recepimento in atti pubblici, purché si dimostri che siano finalizzati all'ottenimento di un atto di assenso o di recepimento.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- f) se il servizio apportato come requisito è stato svolto dall'Operatore economico Offerente in forma aggregata con Operatori economici diversi da quelli aggregati nella presente gara, deve essere dichiarata la quota di incidenza pertinente attribuita all'Operatore economico Offerente; solo tale parte è considerata ai fini del requisito;
- g) il requisito è dimostrabile con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
- h) se il servizio svolto non può essere comprovato in termini di importo dei lavori (progettati, diretti, oggetto di coordinamento per la sicurezza, collaudati ecc.), quali ad esempio verifiche di vulnerabilità sismica, attività di supporto tecnico al RUP, prestazioni urbanistiche, rilievi, ricerche, monitoraggi, certificazioni energetiche, studi di impatto ambientale o elaborati di un concorso di idee, che non sono confluite in un progetto o in un atto con importo di lavori comprovabile, può concorrere al fatturato di cui al punto 8.2.1 ma non è utilizzabile ai fini del requisito di cui al presente punto 8.3.1 o al punto 8.3.2.

**8.3.2. Avvenuto svolgimento di rilevanti servizi di architettura e ingegneria "di punta"  
(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, parte A)**

E' richiesto il requisito consistente nell'aver svolto servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta") alle condizioni indicate di seguito, negli **ultimi dieci anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando (2010 – 2019), con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,60 volte** il valore della medesima. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

**Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta**

Categoria e ID delle opere	Importo delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi "di punta"
Edilizia E.09	€ 1.335.227,00	€ 801.136,20
Strutture S.03	€ 256.920,00	€ 154.152,00
Impianti IA.04 (elettrici e speciali)	€ 755.164,00	€ 453.098,40
Impianti IA.02 (meccanici)	€ 1.964.289,00	€ 1.178.573,40

Si precisa:

- a) l'Operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" indicando, per ciascun lavoro, le informazioni di dettaglio di cui al precedente punto 8.3.1;
- b) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di punta, all'interno della medesima distinta di cui al precedente punto 8.3.1;
- c) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti al precedente punto 8.3.1 fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori per ogni Classificazione;
- d) il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro per ciascuna Classificazione;
- e) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui al presente punto possono concorrere al requisito dei servizi svolti di cui al precedente punto 8.3.1 e il requisito è dimostrabile con le stesse modalità.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

### **8.3.3. Unità di personale tecnico impiegate nel Gruppo di Lavoro e relative professionalità (condizioni nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

Per affrontare l'attività richiesta, è stato stimato che il **Gruppo di Lavoro** per lo svolgimento dell'incarico sia composto da un **numero minimo** di unità di personale tecnico pari a **4 persone fisiche** che comprendano almeno le figure professionali indicate al punto successivo.

L'Offerente deve disporre obbligatoriamente delle seguenti professionalità, individuate personalmente e nominativamente nella Domanda di Partecipazione:

- a) un professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
- b) un professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri incaricato della progettazione delle strutture;
- c) un professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri incaricato della progettazione degli impianti elettrici e termomeccanici;
- d) un professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. N. 81/2008;
- e) un professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n.139/2006 e D.M. 5 agosto 2011, come professionista antincendio.

In relazione alle professionalità e ai professionisti di cui alle lettere precedenti:

- un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico e se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
- devono essere posseduti dal singolo professionista, individuato personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico tra quelli di cui al punto 6.1;
- devono avere un Rapporto diretto con l'Offerente, come definito al punto 1.2.2, lettera e);

Ferme restando le professionalità obbligatorie di cui alle lettere precedenti, nonché il giovane professionista nei casi di cui all'art. 8.4.3., nello staff o gruppo di lavoro dell'Offerente possono essere presenti altre figure professionali, anche solo diplomate oppure laureate in altre materie purché attinenti all'oggetto dell'affidamento, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione, iscritte ai relativi Ordini o Albi, ove istituiti, e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina vigente sulle competenze professionali; tali professionisti ulteriori non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi con una delle seguenti modalità:

- con Rapporto diretto con l'Offerente come definito al punto 1.2.2, lettera e);
- Consulenti o Collaboratori come definiti al punto 1.2.2, lettera f);
- mandanti in una forma aggregata, con l'applicazione della relativa disciplina di cui al punto 6.2.1;
- cooptati dall'Offerente, in analogia con l'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010.

Il concorrente deve indicare nella Domanda di partecipazione e nel DGUE, tutti i nominativi del personale che compone il Gruppo di lavoro, comprensivo delle figure minime di cui al presente articolo, giovani professionisti e figure ulteriori rispetto alle minime richieste.

## **8.4. Indicazioni e prescrizioni per le Forme aggregate e i GEIE**

### **8.4.1. Requisiti degli Operatori economici che partecipano in Forma aggregata**

#### **(condizioni dichiarate nel DGUE parte IV e nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

Richiamate le equiparazioni e analogie di cui al punto 6.2.4, ciascun Operatore economico che si presenta in Forma aggregata deve presentare un proprio DGUE, deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

cui all'art. 80 del Codice, riportate al Capo 7, che lo riguardano; l'individuazione della sufficienza dei predetti requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli Operatori economici partecipanti alla medesima Forma aggregata; a tale scopo si applica la disciplina che segue:

a) i requisiti di cui al punto 8.1 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun Operatore economico in relazione alle proprie specificità professionali e alla propria condizione giuridica;

b) i requisiti di cui al punto 8.2 (economico-finanziari) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria; agli Operatori economici mandanti non è richiesta una misura minima di tali requisiti;

c) i requisiti di cui al punto 8.3.1 (servizi svolti, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi) devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario in misura maggioritaria almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 4.2; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle altre Classificazioni di lavori diverse da quella prevalente, per quanto non posseduti dal mandatario;

d) i requisiti di cui al punto 8.3.2 (servizi di punta, ovvero lavori per i quali sono stati svolti i servizi di punta), devono essere posseduti dall'Operatore economico mandatario almeno con riferimento alla Classificazione di lavori definita come prevalente al punto 4.2; gli Operatori economici mandanti devono possedere i requisiti con riferimento alle altre Classificazioni di lavori diverse da quella prevalente, per quanto non posseduti dal mandatario; per ciascuna delle classificazioni di cui al punto 4.2 il singolo servizio o i singoli servizi che compongono la coppia, non possono essere frazionati, nel senso che la coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi può essere apportata da due Operatori economici diversi, ma il singolo lavoro non può essere frazionato tra più Operatori economici;

e) i requisiti di cui al punto 8.3.3, stante la loro natura strettamente soggettiva riconducibile a professionalità assumibili solo da persone fisiche, possono essere apportati da qualunque Operatore economico, mandante o mandatario, fermo restando quanto segue:

- costituisce eccezione la funzione di cui allo stesso punto 8.3.3, lettera a), che deve essere attribuita nell'ambito dell'Operatore economico mandatario o capogruppo;

- in ogni caso i requisiti di natura professionale che presuppongono l'iscrizione in Ordini o Albi devono essere apportati dagli Operatori economici o dai professionisti che all'interno dell'Offerente sono indicati come titolari della relativa prestazione in base alle norme sulle competenze professionali.

f) ai singoli Operatori economici non è richiesta la perfetta coincidenza tra quote di partecipazione, requisiti da possedere e prestazioni da eseguire, in quanto le quote di partecipazione sono una mera ripartizione interna che per la Stazione appaltante è sempre ammessa, purché l'Operatore economico mandatario o capogruppo abbia una partecipazione maggioritaria;

tuttavia:

- sono richiesti i requisiti di competenza e di professionalità coerenti con le prestazioni che intendono assumere ed eseguire;
- se apportano esclusivamente la propria qualificazione professionale di cui al punto 8.3.3, non è richiesta loro una quota minima di requisiti;
- in ogni caso i requisiti devono essere posseduti complessivamente dalla Forma aggregata nella misura integrale richiesta agli Offerenti singoli;

g) ovunque nel presente punto 8.4.1 e al punto 8.4.2 si richiede la misura maggioritaria per l'Operatore economico mandatario o capogruppo rispetto agli Operatori economici mandanti:



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nella presente procedura di selezione;

- per misura maggioritaria non si intende la maggioranza assoluta o superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale ma una misura superiore a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun Operatore economico mandante; limitatamente al requisito delle unità di personale tecnico, se per ragioni aritmetiche ciò non sia materialmente possibile, ovvero due o più Operatori economici apportino il requisito nella stessa misura, per maggioritaria si intende una misura non inferiore a quella attribuita a ciascun Operatore economico mandante;

- l'Operatore economico in possesso dei requisiti in misura assoluta superiore a quello degli altri componenti della Forma aggregata può partecipare quale mandante utilizzando e spendendo solo una parte dei propri requisiti, inferiore ai requisiti spesi dall'Operatore economico mandatario, salvaguardando l'obbligo del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo.

#### **8.4.2. Disposizioni specifiche per le Forme aggregate di tipo verticale o misto**

Se più Operatori economici all'interno della Forma aggregata apportano requisiti relativi di cui al punto 8.3.1, e al punto 8.3.2 relativi alla medesima classificazione nell'ambito delle prestazioni principale e secondaria di cui al punto 4.2, dando luogo ad una Forma aggregata di tipo verticale o di tipo misto, i ruoli di mandataria o di mandante possono essere assunti oltre che da un Operatore economico, anche da un sub-raggruppamento temporaneo, da un consorzio ordinario o da un'aggregazione in contratto di rete nell'ambito del raggruppamento temporaneo Offerente; al sub-raggruppamento e al sub-mandatario del sub-raggruppamento se diverso dal mandatario del raggruppamento temporaneo, si applica la disciplina di cui al precedente punto 8.4.1 in quanto compatibile.

#### **8.4.3. Giovani professionisti**

##### **(condizioni dichiarate nella Domanda di Partecipazione, parte A)**

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari deve essere presente e coinvolto come progettista un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione del presente Bando, iscritto al relativo Ordine professionale tra quelli di cui al punto 8.1.2 mediante una delle seguenti modalità:

- a) avere un Rapporto diretto come definito al punto 1.2.2, lettera e), con uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- b) essere un Consulente o Collaboratore come definito al punto 1.2.2, lettera f) di uno degli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo;
- c) qualificarsi come mandante; in questo caso egli può apportare i propri requisiti al raggruppamento temporaneo ma allo stesso non può essere richiesta una misura minima di tali requisiti.

L'abilitazione si intende conseguita con il superamento dell'esame di Stato; pertanto ai fini della qualificazione di "giovane professionista" l'esame di Stato dovrà esser stato sostenuto nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del Bando, ovvero nel periodo dal 28/02/2015 al 29/02/2020 e l'operatore economico dovrà dichiarare la data di superamento dell'esame di Stato nella Domanda di partecipazione.

#### **8.5. Indicazioni per i consorzi stabili**

##### **(condizioni dichiarate nella Parte IV, del DGUE e nella Domanda di Partecipazione, Parte A)**

Ai consorzi stabili si applica la disciplina che segue:



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- a) il Consorzio e i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre oppure che apportano i requisiti al consorzio devono dichiarare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, riportati Capo 7 e, se organizzati in forma di società, anche i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.1.1;
- b) il Consorzio e i singoli consorziati per i quali il consorzio concorre o che apportano i requisiti al consorzio devono dichiarare, ciascuno per quanto di propria pertinenza, i requisiti di cui:
- al punto 8.2 (economico-finanziari);
  - al punto 8.3.1 (servizi svolti);
  - al punto 8.3.2 (servizi di punta);
- c) trova applicazione la disciplina di cui al punto 6.2.3.

## 9. AVVALIMENTO

### 9.1. Prescrizioni per il ricorso all'avvalimento

#### 9.1.1. Oggetto dell'avvalimento

##### *(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)*

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, l'Operatore economico può avvalersi, per determinati requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro Operatore economico (denominato "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

a) non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione:

- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 7;
- dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 8.1, salvo quanto previsto all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

b) la documentazione presentata:

- dall'Operatore economico offerente deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali il predetto Operatore economico offerente è carente);
- dall'Operatore economico ausiliario deve riportare l'indicazione dei mezzi e delle risorse umane e strumentali di cui l'Operatore economico ausiliario dispone e che mette a disposizione dell'Operatore economico offerente;

c) l'Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al Capo 7 e al Capo 8 di propria pertinenza e oggetto di avvalimento, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante il DGUE.

#### 9.1.2. Limiti e condizioni particolari per l'avvalimento

Trovano applicazione i seguenti limiti e condizioni particolari:

a) l'Operatore economico ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nei limiti previsti per il ricorso al subappalto;

b) l'Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione:

- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato;
- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano separatamente in concorrenza tra di loro;
- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro Operatore economico;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»);
- c) i servizi professionali coperti da riserva di legge ai sensi dell'articolo 2229 del Codice Civile devono essere eseguiti esclusivamente dai soggetti pertinenti e competenti;
- d) non è ammessa alcuna forma di avvalimento in relazione agli elementi dell'Offerta tecnica di cui al Capo 17.

## 9.2. Contratto di avvalimento

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla documentazione deve essere obbligatoriamente allegato, **a pena di esclusione**, il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, con il quale l'Operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'Operatore economico che ricorre all'avvalimento, a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di avvalimento:

- a) deve avere, pena di nullità, i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del Codice civile e, nei limiti della sua compatibilità, di cui all'art. 88 del D.P.R. 207/2010;
- b) deve altresì contenere la specificazione dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dall'ausiliaria, i quali devono essere individuati o chiaramente individuabili; in caso di solo avvalimento di garanzia, come ricostruito da una giurisprudenza univoca e costante, il contratto può limitarsi ad indicare le risorse immateriali messe a disposizione;
- c) se non presentato può essere oggetto di soccorso istruttorio di cui al punto 15, se si tratta di mera "dimenticanza" in fase di allegazione all'offerta, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
  - è stato stipulato e sottoscritto prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte;
  - tale stipula e sottoscrizione è documentata e comprovata con data certa, scritta e inoppugnabile, da fornirsi a cura dei contraenti;
  - in fase di partecipazione risulta evidente, dalle specifiche dichiarazioni di cui al punto 9.1.1, presentate dagli Operatori economici offerente e dell'ausiliario, la manifestazione di volontà di concludere un contratto di avvalimento, volontà che non può essere surrogata dalla sola presentazione del contratto;
- d) la previsione di cui alla lettera c) si applica anche se è presentato con taluni contenuti indicati in modo impreciso, equivoco o parziale, purché non in palese violazione delle previsioni di cui alle lettere a) e b), e le condizioni che rimediano a tali difetti siano preesistenti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e tale preesistenza sia documentata o comprovata con data certa.

## 10. SUBAPPALTO

### 10.1. Subappalto facoltativo ordinario

**(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE)**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016:

- a) l'Offerente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del **40% (quaranta per cento)** dell'importo complessivo del contratto tenendo presente che:
  - in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
  - in caso di indicazioni in eccesso a quanto previsto, il subappalto non può essere autorizzato per la parte o le parti eccedenti;
- b) ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016, sempre che non si tratti di attività di cui alle lettere c) e d), il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti attività:
  - indagini geologiche, geotecniche e sismiche;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
  - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
  - la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, che non comportino prestazioni intellettuali riservate a professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini;
- c) non è ammesso il subappalto:
- di prestazioni di natura intellettuale coperte da riserva di legge a favore di professionisti iscritti negli Albi o negli Ordini ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
  - della relazione geologica;
- d) non costituiscono subappalto le attività di cui all'art. 105, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'affidamento di attività specifiche di cui alla lettera b) a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione appaltante;
- e) resta ferma la responsabilità esclusiva dell'Operatore economico aggiudicatario.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 non sono dovuti la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

## 12. SOPRALLUOGO

È **obbligatorio** il sopralluogo attestato e assistito dalla Stazione appaltante, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La mancata effettuazione del sopralluogo, è causa di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal **06/04/2020** al **20/04/2020** dalle ore **08.30** alle ore **16.30** previa **obbligatoria** richiesta scritta.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a [altavita@legalmail.it](mailto:altavita@legalmail.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail PEC;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore **12:00** del giorno **15/4/2020**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati via PEC ai concorrenti con almeno **3** giorni lavorativi di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto dipendente munito di apposita delega, di copia del documento di identità del delegante, nonché di documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato 3 - ATTSOPR - Certificato di sopralluogo).

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o dal dipendente, purché munito



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

della delega del mandatario/capofila, di copia del documento di identità del delegante, nonché di documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi o consorziandi o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al momento della presentazione dell'offerta, l'operatore economico dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione di cui al successivo punto 16.1:

- di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutte le ricognizioni necessarie;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta fermo l'obbligo della diversa dichiarazione di responsabilità di cui al precedente punto 7.3.4 alla Parte III, Sezione D, numero 8) del DGUE.

### 13. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

#### 13.1. Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli Offerenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del **contributo** previsto dalla legge in favore di **ANAC** secondo quanto previsto al presente punto:

a) previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it> l'utente per conto dell'Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'Offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";

c) il codice identificativo della gara e l'importo da corrispondere sono i seguenti:

CIG	Importo contributo
820389979E	Euro 70,00

d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall'Operatore economico designato mandatario o capogruppo;

e) per gli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento seguendo le modalità indicate sul sito di ANAC;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
- g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante:
  - accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l'Offerente ha presentato il PASSOE;
  - se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l'Offerente non ha presentato il PASSOE, chiede, mediante soccorso istruttorio di cui al punto 15, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
- h) dopo l'accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l'ammissione dell'Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- i) il mancato versamento costituisce irrimediabile **causa di esclusione**, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15.

### **13.2. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), della Deliberazione di ANAC n. 157 del 17/02/2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 del D. Lgs. 50/2016, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE», come segue:

- a) se l'Operatore economico non è ancora registrato al sistema, deve accedere alla funzionalità di registrazione inserendo i dati personali richiesti. Il sistema invierà in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato il link per perfezionare l'attivazione delle credenziali di accesso;
- b) se l'Operatore economico è già registrato può accedere alla pagina di gestione Profili in cui può:
  - creare il profilo richiesto da ciascun servizio;
  - visualizzare e/o gestire i profili di cui si dispone;
- c) gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;
- c) l'accesso ai servizi AVCPASS avviene dai seguenti indirizzi Internet:
  - per la registrazione utente dell'Operatore economico:  
<https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/GestioneUtenti/RegistrazioneUtente>
  - per l'accesso al servizio dopo la registrazione:  
<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCPASS>
- d) consultazione delle istruzioni alla pagina da ultimo citata, link «Manuale Utente».
- e) la mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del punto 15.

## **14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Gli operatori economici dovranno inviare, **a pena di esclusione**,

**entro le ore 12:00 del giorno 05/05/2020**

all'indirizzo di posta elettronica certificata [ira@pec.gpa-e-procurement.com](mailto:ira@pec.gpa-e-procurement.com), utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA, tre distinte PEC contenenti:



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

1. la **BUSTA TELEMATICA A** contenente la **documentazione amministrativa**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"IRAPA###0004 – Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa"**
2. la **BUSTA TELEMATICA B** contenente l'**offerta tecnica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"IRAPA###0004 – Busta Telematica B – Offerta Tecnica"**
3. la **BUSTA TELEMATICA C** contenente l'**offerta economica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"IRAPA###0004 – Busta Telematica C – Offerta Economica"**

Tutte le scadenze devono intendersi riferite all'ora italiana.

Le offerte inviate al di fuori dei predetti termini temporali o con modalità diverse da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione.

L'Ente declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi per il caricamento delle offerte entro il termine predetto.

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte economiche parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento rispetto alla base d'asta, pari a zero.

L'invio di tutta la documentazione di gara potrà essere verificato dall'operatore economico che collegandosi alla piattaforma GPA verificherà la corretta ricezione dei documenti inviati all'interno della procedura in oggetto (Operatore Economico → Manutenzione → Anagrafica → Box documenti).

Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l'unica modalità di compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il **formato .zip** (non sono accettati formati .7z, .rar, ecc...). In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo interno nessuna sotto-cartella.

**Tutte le dichiarazioni** sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere **sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all'art.80, la sottoscrizione deve essere apposta:

- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'art. 47, comma 2 D.P.R. n. 445/2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza.

L'Ente mette a disposizione dei concorrenti dei fac-simili di dichiarazioni, moduli allegati da n.1 a n.4 del Disciplinare di Gara, scaricabili sulla piattaforma telematica GPA e dal sito istituzionale dell'Ente [www.altavita.org](http://www.altavita.org) sezione "Avvisi e gare" – "Bandi di gara attivi"

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale informatico, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. 50/2016.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all'Offerta tecnica o all'Offerta economica.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La Busta telematica "A" contiene la Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. Nota: qualora gli operatori economici intendessero produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella di seguito indicata, ciascun file aggiuntivo dovrà riportare la denominazione generica **DOCAMM**.

I file devono essere allegati singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la busta amministrativa.

### **16.1. Domanda di partecipazione**

Il concorrente produce il file PDF tassativamente denominato "DOMPAR – Domanda di partecipazione" (**Allegato 1** - DOMPAR - Domanda di partecipazione) contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il fac-simile di cui all'**Allegato 1** e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello, il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione di cui al Capo 7, nonché le dichiarazioni integrative e l'eventuale documentazione a corredo di seguito indicata.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta digitalmente da:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal procuratore della società, il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione dovrà inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, formulate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali il concorrente:

**A.** dichiara il possesso dei requisiti speciali (art. 8 Disciplinare);

**B1.** dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

**B2.** dichiara di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme e disposizioni contenute nei documenti di gara e negli elaborati progettuali, e di accettarne tutte le condizioni, senza condizione e riserva alcuna;

**B3.** autorizza l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nonché di tutte le altre comunicazioni relative alla procedura di gara (anche ai fini del controllo sui requisiti) ad uno specifico indirizzo PEC;

**B4.** dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

**B5.** si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore/professionista, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione appaltante";

**B6.** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'Ente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.79 del 18/11/2014 e aggiornato con Delibera C.d.A. n. 43 del 26/06/2019, reperibile al link <https://www.altavita.org/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**B7.** (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2 e 53, comma 3 del D.P.R.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

n.633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**B8.** dichiara di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie e di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;

**B9.** dichiara che la società mantiene posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL, il numero di lavoratori attualmente occupati nella società e il C.C.N.L. applicato;

**B10.** Dichiara di essere iscritto, o di non essere iscritto, o di aver presentato domanda di iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") - previsto dall'art.1, comma 53 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 - ed attivo presso la Prefettura competente in relazione alla sede legale dell'impresa concorrente, in relazione allo svolgimento della propria attività;

**B11.** limitatamente all'operatore economico che ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, oppure di avere presentato richiesta all'autorità competente per l'ottenimento dell'autorizzazione prevista ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78;

**B12.** Dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica con riferimento alle pagine indicate con precisione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (*Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice*);

**B13.** Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e sue s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura di selezione per la quale la presente dichiarazione viene resa, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

**B14.** dichiara di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di rendersi disponibile a mantenere valida la propria offerta, nel caso in cui le operazioni di gara e di verifica della congruità e anomalia delle offerte comporti una dilazione dei termini, su richiesta della Stazione appaltante;

**B15.** Dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, le modalità di pagamento stabilite dallo schema di contratto; di non richiedere interessi all'Ente appaltante per ritardato pagamento dovuto al tempo necessario al controllo ed alla verifica dei documenti contabili e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei maggiori costi derivanti dalle modalità di pagamento di cui sopra;

**B16.** per gli operatori economici ammessi a concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

**B17.** dichiara di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

**B18.** dichiara di accettare, in caso di aggiudicazione, l'eventuale consegna in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto;

**B19.** dichiara di aver verificato la presenza di chiarimenti, risposte a quesiti o rettifiche ai documenti di gara pubblicati sul sito dell'Ente <https://www.altavita.org/bandi/bandi-gare-contratti/bandi-di-gara-attivi/>

**B20.** dichiara di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto;

**B21.** dichiara di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, a norma dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e sue s.m.i., le spese per la pubblicazione del bando.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da A a B21, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## **16.2 Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente produce il file PDF tassativamente denominato "DGUE – Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato 2) secondo lo schema elaborato dalla Stazione appaltante (redatto sulla base dello schema allegato al D.M.I.T. del 18/07/2016) e messo a disposizione sulla piattaforma GPA secondo quanto di seguito indicato.

### **16.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni**

Le dichiarazioni di cui al Capo 7 sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione e compilazione del DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in formato editabile, purché correttamente compilato e, se del caso, integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni devono essere sottoscritte con le modalità di cui al punto 14;

b) le dichiarazioni contenute nel DGUE devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al Capo 7 che lo riguardano e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

### **16.2.2. DGUE: Redazione e compilazione in base al contenuto di merito**

Il DGUE **deve essere presentato da ciascun Operatore economico** in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica (Professionista singolo, Associazione professionale, Società di persone, di capitali o cooperativa, Consorzio stabile, Consorzio di cooperative, G.E.I.E. o altro) e del ruolo svolto nel procedimento (Offerente, Ausiliario, Cedente o Affittante l'azienda o il ramo d'azienda, Consorzio designato dal Consorzio per l'esecuzione o che apporta i requisiti al Consorzio, cooptato ecc.) come sommariamente descritto al punto 16.2.3.

### **16.2.3. DGUE: Redazione e compilazione in base ai diversi Operatori economici**



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Fermo restando che uno stesso Operatore economico potrebbe rientrare in più fattispecie tra quelle elencate nel seguito e, in tal caso, le informazioni da fornire si cumulano in base alle diverse condizioni, di norma le parti del DGUE da redigere e compilare sono di pertinenza dei seguenti soggetti:

- a) Operatori economici in qualunque modo coinvolti:
  - Parte II, Sezione A, fino al rigo fino alla risposta alla domanda sulla «Forma di partecipazione», con le indicazioni alternative «SI» o «NO»;
  - Parte II, Sezione B;
  - Parte III, Sezione A, Sezione B, Sezione C, Sezione D fino al numero 7) compreso;
  - Parte IV, Sezione D;
  - Parte VI, con le sottoscrizioni di cui al punto 16.2.4;
- b) Offerenti in qualunque forma:
  - Parte IV, Sezione D;
- c) Offerenti in Forma aggregata di cui ai punti 6.2.1, 6.2.2 e 8.4:
  - Parte II, Sezione A, a partire dal rigo «L'Operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?», compresi i righi alle lettere a), b) e c), fino alla Tabella con l'indicazione delle specifiche condizioni con le quali l'Operatore economico in Forma aggregata contribuisce ai requisiti (requisiti apportati alla Forma aggregata) e concorre all'esecuzione del contratto (categorie e prestazioni che intende assumere nell'ambito della Forma aggregata); ogni Operatore economico indica solo le proprie condizioni e non quelle degli altri componenti la Forma aggregata;
- d) Consorzi stabili e consorzi di cooperative di cui ai punti 6.2.3 e 8.5:
  - Parte II, Sezione A, ultima tabella con l'elenco dei consorziati indicati per l'esecuzione e per i quali il consorzio concorre e, solo per i consorzi stabili, con l'elenco dei consorziati che apportano i requisiti mancanti al consorzio se non già indicati come esecutori; compreso il campo alla lettera d);
- e) Offerenti che ricorrono all'avvalimento di cui al Capo 9:
  - Parte II, Sezione C, con l'individuazione dell'Operatore economico o degli Operatori economici ausiliari; deve essere compilata dall'Operatore economico che si avvale dell'ausiliario se l'avvalimento è fatto a favore del singolo Operatore economico, deve essere compilata dal mandatario o capogruppo se l'avvalimento è fatto a favore dell'Offerente in Forma aggregata;
- f) Offerenti che ricorrono al subappalto di cui al 10.1:
  - Parte II, Sezione D, con l'indicazione delle prestazioni che intendono subappaltare;
- g) Ausiliari di cui all'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e al Capo 9 (compresi i consorziati di consorzi stabili che apportano i requisiti in gara al consorzio ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 50/2016):
  - Parte II, Sezione C.

In caso di ricorso all'**avvalimento**, il concorrente dovrà compilare la Parte II sezione C del DGUE, indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, produce:

**Il file PDF tassativamente denominato "DGUE – Documento di Gara Unico Europeo ausiliaria"**, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui sopra (lettera g).

#### **16.2.4. Soggetti che devono presentare e sottoscrivere il DGUE**

Nella compilazione del DGUE, richiamate e ribadite le definizioni distinte di Operatore economico e di Offerente di cui rispettivamente al punto 1.2.2, lettera b) e lettera c), le istruzioni di cui ai precedenti punti



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

16.2.2 e 16.2.3 sono sia alternative che complementari tra di loro; le prime sviluppate secondo la sequenza della composizione del DGUE e le seconde secondo la sequenza relativa alla tipologia e al ruolo dei singoli Operatori economici.

A tale scopo:

a) Ogni Operatore economico, ad opera della persona fisica che ne ha adeguata rappresentanza legale e poteri contrattuali deve:

- redigere e sottoscrivere la propria Documentazione amministrativa e il proprio DGUE, per quanto di sua pertinenza, con riferimento all'assenza o la presenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione;
- procurarsi e sottoscrivere il proprio PASSOE;

b) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'art. 80, comma 3, e in carica *oppure* cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'art. 80, comma 5, lettere c), d), e), g), l) ed m), individuate al Capo 7 del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000;

c) le condizioni di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione anche con riferimento al DGUE, il quale contiene dichiarazioni di pertinenza e competenza imputabili:

- all'Operatore economico Offerente quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA);
- all'Operatore economico quale entità imprenditoriale (titolare di partita IVA), diverso dall'Offerente (ad esempio: consorziato, ausiliario, cooptato, cedente o affittante l'azienda);
- alle persone fisiche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, elencate al punto 7.1, appartenenti a ciascuno degli Operatori economici citati in precedenza.

#### **16.2.5. Utilizzo del DGUE**

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante (**Allegato 2**) in quanto altri modelli di DGUE (nella modalità digitale disponibile alla pagina web <http://ec.europa.eu/tools/espdp> o su altre Piattaforme telematiche o in forma cartacea) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana, né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che invece la normativa italiana impone come obbligatori; la Stazione Appaltante ha messo a disposizione il DGUE in forma editabile (**Allegato 2**) con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni necessarie.

Nel caso di non utilizzo del DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, potrà verificarsi l'omissione di quanto previsto alla lettera c) e costringere la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, di esclusione dell'Offerente.

#### **16.3 Ulteriore documentazione da allegare alla Busta amministrativa**

Il concorrente allega:

1. Il file PDF relativo al PASSOE, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, tassativamente denominato "PASSOE – Codice PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2,



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

2. Il **file PDF relativo al versamento del contributo ANAC**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere **tassativamente denominato "ANAC – Contributo ANAC"**;
3. Il **file PDF relativo alla dichiarazione di sopralluogo (Allegato 3)** rilasciata dall'Ente, attestante che un incaricato dell'Operatore economico ha correttamente preso visione dei luoghi, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovrà essere **tassativamente denominato "ATT SOPR – Certificato di sopralluogo"**;
4. Disciplinare Tecnico di Incarico (**file PDF tassativamente denominato "DOCAMM – Disciplinare Tecnico di Incarico"**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico);

Nel caso il concorrente risulti in possesso di eventuali **certificazioni**, allega:

5. Copia certificazione del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi Oggetto dell'appalto (**file PDF tassativamente denominato "CERISO - ISO9001:2015 Certificazione di qualità"**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico);
6. Copia certificazione del proprio sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi Oggetto dell'appalto (**file PDF tassativamente denominato "CERISO - ISO 14001:2015 Certificazione ambientale"**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico)

#### 16.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo (**file PDF tassativamente denominato "MANCOL -Mandato collettivo"**) irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (**file PDF tassativamente denominato "ATTCOS – Atto costitutivo e statuto"**) con indicazione del soggetto designato quale capofila.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato "DOCCON – Contratto di rete"**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazione integrativa imprese rete"**), sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- dichiarazione (file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio") che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete (file PDF tassativamente denominato "DOCCON – Contratto di rete"), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione (file PDF tassativamente denominato "DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio") che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete (file PDF tassativamente denominato "DOCCON – Contratto di rete"), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete (file PDF tassativamente denominato "DOCCON – Contratto di rete"), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

#### **16.5 Documentazione ulteriore in caso di avvalimento**

Il concorrente che ricorre all'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, oltre al DGUE ausiliaria (si veda punto 16.2.3), allega

- 1) **Il file PDF tassativamente denominato "CONAVV – Contratto di avvalimento"** contenente il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 2) **Il file PDF tassativamente denominato "PASSOE – Codice PASSOE ausiliaria"**.

### **17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA**

Con riferimento all'offerta tecnica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente Disciplinare i seguenti file:

- **File in formato PDF dell'offerta tecnica**, avente le caratteristiche più oltre indicate;
- **File in formato XLS dell'offerta tecnica, tassativamente denominato "OFFTEC – Offerta tecnica"**, prodotto secondo il modello OFFTEC (in formato XLS) allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate **unicamente** le celle di colore verde.

Il concorrente dovrà redigere la propria offerta tecnica, ivi incluso ogni atto ed elaborato di cui essa si compone, in lingua italiana, in modo chiaro e leggibile, secondo le modalità prescritte dal presente Disciplinare.

Tutta la documentazione redatta dal concorrente dovrà essere prodotta in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale da non comportare incertezze ed interpretazioni sulla volontà negoziale.

L'offerta tecnica, inoltre, dovrà essere riferita ai singoli elementi di valutazione qualitativa dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, al fine della attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al successivo articolo 20 del presente Disciplinare.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella busta telematica "Offerta Tecnica" :

- A. **relazione tecnica illustrativa e metodologica – progettazione (file PDF tassativamente denominato "OFFTEC – relazione progettazione")**;
- B. **relazione tecnica illustrativa e metodologica – direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (file PDF tassativamente denominato "OFFTEC - relazione DL e CSE")**;
- C. **documentazione tecnica attestante la qualità delle figure professionali coinvolte e organizzazione del Gruppo di lavoro di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza (file PDF denominato "OFFTEC – Documenti a comprova figure professionali")**;
- D. **documentazione tecnica attestante la professionalità e adeguatezza tecnica del concorrente per servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e**



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

**coordinamento per la sicurezza (file PDF denominato “OFFTEC – Documenti a comprova professionalità”).**

Più in particolare:

- Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta relativamente al servizio di progettazione**» indicate al punto 19.2 lett. A:

**Relazione** con la quale il concorrente illustra i metodi, le tecniche e le procedure che lo stesso intende affrontare e sviluppare nelle attività di progettazione, nei suoi diversi livelli previsti, che dovranno essere, come minimo, quelle previste dal Disciplinare Tecnico di Incarico.

Nel merito delle attività, il Concorrente dovrà elencare ed approfondire quelle attività, anche in aggiunta rispetto a quelle previste dal Disciplinare Tecnico di Incarico, che ritiene fondamentali, sulla scorta dell'esperienza maturata, per le attività di progettazione, considerata la tipologia di opere e lavorazioni previste (dallo studio di fattibilità) e soprattutto il contesto in cui si va ad intervenire (Centro servizi per anziani non autosufficienti, in funzione).

Altri aspetti che si richiede di approfondire da parte del Concorrente riguardano le attività che intende attuare per garantire che il progetto, nei suoi diversi livelli, sia verificabile e validabile da parte di un soggetto individuato dalla Stazione appaltante, nonché le modalità di interazione con la Committenza affinché siano rispettate le aspettative desumibili dallo studio di fattibilità.

Infine si richiede di esporre quali accorgimenti progettuali e approfondimenti saranno sviluppati nell'ambito dell'attività di progettazione, al fine di garantire all'Ente proprietario la più adeguata e funzionale gestione e manutenzione future delle opere che saranno realizzate.

La relazione, nella sua interezza, dovrà essere costituita da cartelle in formato **A4** in numero massimo di **15 (quindici) schede**, numero comprensivo di un quadro sinottico riepilogativo e anche di eventuali allegati. Sono ammessi, all'interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.

- Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta relativamente al servizio di direzione lavori**» indicate al punto 19.2 lett. B:

**Relazione** con la quale il concorrente illustra i metodi, le tecniche e le procedure che lo stesso intende affrontare e sviluppare nelle attività di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, che dovranno essere, come minimo, quelle previste dal Disciplinare Tecnico di Incarico, anche avuto riguardo delle modalità di interazione con la Committenza.

Nel merito delle attività, il Concorrente dovrà elencare ed approfondire quelle attività, anche in aggiunta rispetto a quelle previste dal Disciplinare Tecnico di Incarico, che ritiene fondamentali, sulla scorta dell'esperienza maturata, per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, considerata la tipologia di opere e lavorazioni previste e soprattutto il contesto in cui si va ad intervenire (Centro servizi per anziani non autosufficienti, in funzione).

Si richiede anche di approfondire le attività e le procedure che il concorrente applicherà nella conduzione delle attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e di gestione delle possibili interferenze, attese la destinazione d'uso dell'edificio, la sua dislocazione, la tipologia di fruitori dell'immobile e le attività che vi si svolgono e che dovranno essere necessariamente garantite durante i lavori.

Altro aspetto che si richiede di approfondire da parte del Concorrente riguarda l'approfondimento e l'illustrazione, con riferimento ad almeno due aspetti che ritiene critici in considerazione delle opere da



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

realizzarsi, delle procedure, attività e risorse che il Concorrente intende mettere in atto per affrontare e risolvere tali aspetti ritenuti critici.

La relazione, nella sua interezza, dovrà essere costituita da cartelle in formato **A4** in numero massimo di **15 (quindici) schede**, numero comprensivo di un quadro sinottico riepilogativo e anche di eventuali allegati. Sono ammessi, all'interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.

- Con riferimento alle «**qualità delle figure professionali coinvolte e organizzazione del Gruppo di lavoro di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza**» indicate al punto 19.2 lett. C:

La **relazione** dovrà presentare il Gruppo di lavoro e la struttura tecnico organizzativa messa a disposizione dal concorrente per l'attività oggetto della gara, riportando l'indicazione nominativa dei professionisti destinati allo svolgimento del servizio, il rapporto di lavoro con il concorrente (socio attivo, amministratore, dipendente, consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, consulente su base annua, munito di partita I.V.A. che ha fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.), il ruolo cui saranno assegnati nella commessa in questione e le relative professionalità ed esperienze maturate ed attinenti all'oggetto del servizio che dovranno trovare conferma nei curricula personali allegati.

Al fine di agevolare il lavoro della Commissione giudicatrice, si richiede di evidenziare all'interno dei curricula le attività ed esperienze maturate dai componenti il Gruppo di lavoro che siano attinenti e simili all'oggetto del servizio. La relazione, anche rimandando espressamente a parti dei diversi curricula, dovrà evidenziare come e perché la professionalità espressa dai diversi componenti il Gruppo di lavoro sia rilevante ai fini del servizio che sarà affidato.

La relazione dovrà inoltre evidenziare la presenza nel Gruppo di lavoro di competenze riferibili alla natura, tipologia e specialità tematiche inerenti ad interventi analoghi a quello oggetto del servizio.

La relazione, nella sua interezza, dovrà essere costituita da cartelle in formato **A4** in numero massimo di **10 (dieci) schede**, numero comprensivo di un quadro sinottico riepilogativo e anche di eventuali allegati. Sono ammessi, all'interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.

Sono esclusi dal numero delle schede i curricula vitae delle professionalità proposte, per i quali si fissa il limite massimo di 10 (dieci) schede A4 ciascuno.

- Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza tecnica desunta dai servizi svolti**» indicata al punto 19.2 lettera D:

Descrizione di **numero massimo 3 servizi svolti** negli **ultimi 10 anni** relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di portare a compimento la prestazione sia sotto il profilo tecnico che organizzativo. Per i servizi che saranno individuati il concorrente dovrà indicare: il committente, la tipologia dell'opera ed il suo importo, le attività (progettazione, direzione lavori, etc.) oggetto del servizio, il ruolo svolto dai componenti indicati dal concorrente per il servizio, l'importo del servizio svolto, data della certificazione di esecuzione del servizio o, in caso di non completamento del servizio, la percentuale di avanzamento dello stesso, altri eventuali dati generali utili a meglio comprendere il servizio svolto.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Gli interventi dovranno essere qualificabili come affini a quelli oggetto del presente affidamento, sia per tipologia di opera e lavorazioni che per destinazione d'uso, sia dal punto di vista tecnologico che funzionale.

La documentazione dovrà essere costituita da un numero massimo di **n. 10 (dieci) schede** in formato **A3**, come segue: n. 3 schede formato A3 per ciascun servizio, e una scheda formato A3 contenente un quadro sinottico riepilogativo. Sono ammessi, all'interno delle schede di cui sopra, inserti di testo, tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.

Ai fini di una corretta presentazione degli elaborati costituenti l'offerta tecnica, si precisa che:

- a) per scheda numerata in formato A4 si intende una pagina (facciata) in formato A4;
- b) è ammesso, per la redazione della relazione tecnica illustrativa e metodologica (punti A, B e C), il formato A3. In tal caso, lo stesso sarà conteggiato come n. 2 (due) schede formato A4;
- c) il quadro sinottico riepilogativo, gli inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc. sono da considerarsi inclusi nel numero massimo di schede previste per ogni criterio di valutazione;
- d) le pagine relative a copertina e indice non sono da conteggiare all'interno del numero totale delle pagine ammesse per ciascun criterio;
- e) se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto, la Commissione giudicatrice esaminerà solamente le pagine del numero richiesto.

Si precisa inoltre quanto segue:

**(i)** L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

**(ii)** La presenza nella documentazione contenuta nella busta virtuale "Offerta Tecnica" di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

**(iii)** Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nell'offerta tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nel progetto posto a base di gara, senza che questo comporti oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.

**(iv)** Le relazioni, i documenti e tutti gli elaborati di cui si compone l'offerta tecnica devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione dell'offerta di cui all'art. 14 del presente Disciplinare.

#### **ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

La **documentazione tecnica di cui sopra** dovrà contenere, **in apposita pagina**, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'Offerente, **segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi**, sottoscritta con firma autografa dall'Offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.

In tal caso, nella predetta **dichiarazione** il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché argomentare in modo approfondito e



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare in base all'art. 98 del D.Lgs. n.30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art.98 del D.Lgs. n.30/2005. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso a queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la Stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. La predetta dichiarazione fa riferimento al **punto B12** dell'istanza di partecipazione (**Allegato 1**).

## 18. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica dovranno essere presentati con le modalità specificate all'interno del presente disciplinare i seguenti file:

- **File in formato PDF dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica"**, utilizzando il **Modello 4 - OFFECO - Offerta economica** allegato al presente disciplinare;
- **File in formato XLS dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica"**, prodotto secondo il **modello OFFECO** (in formato XLS) allegato al presente disciplinare . All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.

Il file PDF dell'offerta economica contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il Modulo riepilogativo offerta economica (Modello 4 - OFFECO - Offerta economica) allegato al presente disciplinare di gara e deve contenere i seguenti elementi:

1. La ragione sociale, la sede ed il numero di partita iva del Concorrente;
2. La specificazione delle generalità e della qualifica di chi sottoscrive l'offerta;
3. La percentuale di ribasso sull'importo a base d'appalto al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Trattandosi di prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta non deve essere corredata dall'indicazione dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali e dei costi per la manodopera.

**Il ribasso unico percentuale riportato all'interno del file PDF dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello riportato all'interno del file XLS dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione quest'ultimo.**

L'operatore economico dovrà inoltre dichiarare:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna – avendone perfetta e particolareggiata conoscenza tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Disciplinare Tecnico di Incarico, nello Schema di contratto, nonché nello Studio di fattibilità approvato;



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

- che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile di altri 60 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine l'aggiudicazione non sia ancora divenuta efficace;
- di accettare che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per AltaVita – I.R.A. che si riserva comunque la facoltà di non procedere all'affidamento dell'appalto di cui all'oggetto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere **sottoscritta digitalmente** dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico concorrente in forma singola o del consorzio, dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico capogruppo in caso di RTI o consorzio già costituito, ovvero nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli operatori economici costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

All'offerta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

Si rimanda alle modalità indicate all'art. 16.1.

Sono inammissibili le offerte economiche pari all'importo a base d'asta ovvero che superino lo stesso.

La Stazione appaltante, in caso di discordanza tra ribasso e prezzo offerto, farà riferimento al ribasso indicato.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 19.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno di tipo Discrezionale.

Tabella dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica:

	Elemento	Punti
A	Caratteristiche metodologiche dell'offerta relative al servizio di progettazione	20
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta relative al servizio di direzione lavori	20
C	Qualità delle figure professionali coinvolte e organizzazione del Gruppo di lavoro	15
D	Professionalità e adeguatezza tecnica desunta dai servizi svolti	15
	<b>Totale punti</b>	<b>70</b>



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

## **19.2 CRITERI MOTIVAZIONALI DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI-DISCREZIONALI**

Con riferimento alla "Valutazione degli elementi qualitativi-discrezionali", le offerte saranno valutate sulla base dei sotto indicati criteri motivazionali:

**Elemento A: Caratteristiche metodologiche dell'offerta relative al servizio di progettazione** (il punteggio sarà variabile da 0 a 20).

La Commissione valuterà migliore l'offerta che svilupperà in maniera più approfondita ed esaustiva i metodi, le tecniche e le procedure che il Concorrente intende affrontare e sviluppare nelle attività di progettazione, nei suoi diversi livelli previsti (definitiva ed esecutiva), tenendo in considerazione lo studio di fattibilità approvato.

In particolare la Commissione privilegerà le proposte del Concorrente che approfondiranno in modo specifico quelle attività, anche in aggiunta rispetto a quelle previste dal Disciplinare Tecnico di Incarico, che ritiene fondamentali, sulla scorta dell'esperienza maturata, per le attività di progettazione, considerata la tipologia di opere e lavorazioni previste e soprattutto il contesto in cui si va ad intervenire, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile.

Altri aspetti che la Commissione valuterà positivamente riguarderanno la pertinenza e approfondimento che il Concorrente riporterà con riferimento alle attività che intende mettere in campo per garantire che il progetto, nei due livelli definitivo ed esecutivo, sia verificabile e validabile da parte di organismo incaricato dalla Stazione appaltante, nonché le modalità di interazione proposte con i vari soggetti della Committenza.

Infine la Commissione riterrà più adeguate le offerte che esporranno in maniera più approfondita ed esaustiva gli accorgimenti progettuali che saranno sviluppati nell'ambito dell'attività di progettazione al fine di garantire all'utilizzatore finale la più adeguata e funzionale gestione e manutenzione future delle opere che saranno realizzate.

**Elemento B: Caratteristiche metodologiche dell'offerta relative al servizio di direzione lavori** (il punteggio sarà variabile da 0 a 20)

La Commissione valuterà migliore l'offerta che svilupperà in maniera più precisa ed esaustiva i metodi, le tecniche e le procedure che il Concorrente intende affrontare e sviluppare nelle attività di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, anche avuto riguardo delle modalità di interazione con la Committenza.

In particolare la Commissione privilegerà le proposte del Concorrente che approfondiranno in modo specifico quelle attività, anche in aggiunta rispetto a quelle previste dal Disciplinare Tecnico di Incarico, che ritiene fondamentali, sulla scorta dell'esperienza maturata, per le attività di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, considerata la tipologia di opere e lavorazioni previste e soprattutto il contesto in cui si va ad intervenire.

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che esporranno in maniera più approfondita ed esaustiva le attività e le procedure che il concorrente applicherà nella conduzione delle attività di Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e di gestione delle possibili interferenze, attese la destinazione d'uso dell'edificio, la sua dislocazione, la tipologia di fruitori dell'immobile e le attività che si svolgono al suo interno.

Infine la Commissione preferirà le proposte del Concorrente che approfondiranno in modo specifico almeno due aspetti che ritiene critici in considerazione delle opere da realizzarsi, precisando le procedure, le attività e le risorse che il Concorrente intende mettere in atto per affrontare e risolvere tali aspetti ritenuti critici.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

**Elemento C: Qualità delle figure professionali coinvolte e organizzazione del Gruppo di lavoro**

(il punteggio sarà variabile da 0 a 15)

La Commissione valuterà migliore l'offerta che indicherà il Gruppo di lavoro e la struttura tecnico organizzativa messa a disposizione dal Concorrente per l'attività oggetto della gara, che riporti professionalità ed esperienze maturate maggiormente attinenti e adeguate all'oggetto del servizio e che troveranno conferma nei curricula personali allegati.

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che evidenzieranno come e perché la professionalità espressa dai diversi componenti il Gruppo di lavoro sia rilevante ai fini del servizio che sarà affidato.

Infine la Commissione preferirà le proposte del Concorrente che rileveranno la presenza nel Gruppo di lavoro di competenze riferibili alla natura, tipologia e specialità tematiche inerenti ad interventi analoghi a quello oggetto del servizio.

**Elemento D: Professionalità e adeguatezza desunta da n. 3 servizi svolti di progettazione definitiva ed esecutiva, D.LL. e C.S.E.** (il punteggio sarà variabile da 0 a 15)

La Commissione valuterà migliore l'offerta che motiverà in maniera più approfondita ed esaustiva, attraverso la descrizione di un numero massimo di **tre servizi**, la propria capacità di portare a compimento la prestazione sia sotto il profilo tecnico che organizzativo.

La Commissione riterrà più adeguate le offerte che riporteranno in maniera più chiara, completa ed esaustiva, per i servizi che saranno individuati, i dati utili a meglio comprendere il servizio svolto quali: il committente, la tipologia dell'opera ed il suo importo, le attività (progettazione, direzione lavori, etc) oggetto del servizio, il ruolo svolto dai componenti indicati dal concorrente per il servizio, l'importo del servizio svolto, data della certificazione di esecuzione del servizio o, in caso di non completamento del servizio, la percentuale di avanzamento dello stesso, altri eventuali dati generali.

Infine la Commissione preferirà le proposte del Concorrente che riporteranno interventi più affini e rispondenti a quelli oggetto del presente affidamento, sia per tipologia di opera e lavorazioni che per il contesto e destinazione d'uso dell'immobile; sarà considerata altresì l'affinità dal punto di vista funzionale ed impiantistico.

La Commissione giudicatrice attribuirà i valori di natura qualitativa in funzione dei seguenti parametri generali:

- grado di dettaglio delle descrizioni;
- completezza dei contenuti;
- efficacia ed efficienza delle proposte metodologiche;
- grado di rispondenza agli obiettivi posti dalla Stazione appaltante con l'approvazione dello Studio di fattibilità.

In via subordinata ai criteri descritti, nella valutazione saranno privilegiate le Offerte tecniche che costituiscono un buon rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della rappresentazione; si intende che influiranno sulla riduzione dell'eventuale valutazione positiva le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza risulti rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

### 19.3 Attribuzione dei punteggi agli elementi dell'Offerta tecnica

#### 19.3.1. Valutazione dell'Offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi avviene con le seguenti modalità:

- a) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» di cui al paragrafo V, terzo capoverso, lettera b), e capoversi dal settimo al dodicesimo, delle Linee guida n. 2 di ANAC, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per elemento di valutazione, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:
- 6 in caso di preferenza massima,
  - 5 in caso di preferenza grande,
  - 4 in caso di preferenza media,
  - 3 in caso di preferenza piccola,
  - 2 in caso di preferenza minima;
  - in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto.

Per ciascun singolo elemento o sub-elemento che compone il criterio di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo; nel caso nessuna offerta ottenga come punteggio il valore massimo del peso totale dell'elemento medesimo previsto al punto 19.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi (1° riparametrazione), riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a) i = P i / P \max$$

dove:

- **V(a) i** è il coefficiente attribuito all'elemento o sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
- **P i** è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento o sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
- **P max** è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento o sub-elemento (i) dell'offerta (a) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo all'elemento o sub-elemento è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo elemento o sub-elemento.

- b) Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre) in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERIO DI GIUDIZIO
Ottimo	1	Con riferimento alla proposta presentata è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Molto Buono	0.9	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Buono	0.8	La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed apprezzabili da considerarsi buoni
Discreto	0.5	La proposta presenta aspetti positivi di qualche pregio
Sufficiente	0.3	La proposta è considerata sufficiente con pochi elementi di pregio
Inadeguato	0	Non è presente alcuna proposta o miglioramento – da considerarsi insufficiente

Per ciascun singolo elemento o sub-elemento che compone il criterio di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo; nel caso nessuna offerta ottenga come punteggio il valore massimo del peso totale dell'elemento medesimo previsto al punto 19.1, è effettuata la riparametrazione dei punteggi (1° riparametrazione), riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

$$V(a) i = P i / P \max$$

dove:

- **V(a) i** è il coefficiente attribuito all'elemento o sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
- **P i** è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari attribuito all'elemento o sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
- **P max** è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari attribuito all'elemento o sub-elemento (i) tra tutte le offerte.

A ciascun singolo elemento o sub-elemento è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel singolo elemento o sub-elemento.

### 19.3.2. Punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica

All'**Offerta tecnica** è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione (1° riparametrazione) di cui al punto 19.3.1. In ogni caso:

- a) ai sensi dell'art. 95 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 è prevista una **soglia di sbarramento** escludente relativamente all'**Offerta tecnica** pari a un **punteggio assoluto complessivo di 42 (quarantadue)**; le **Offerte tecniche** che non superano la predetta soglia non accedono all'apertura dell'**Offerta economica** e sono estromesse dal procedimento di gara;
- b) se nessuna offerta tra quelle che hanno superato la soglia di sbarramento di cui alla lettera a), ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta tecnica**, il valore massimo della somma dei punteggi previsti dal Disciplinare di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta tecnica, è effettuata un'ulteriore riparametrazione (2° riparametrazione), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

#### 19.4 Attribuzione dei punteggi dell'Offerta economica

Per quanto riguarda l'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

$C_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$R_i$  è il ribasso offerto dal concorrente  $i$ -esimo

$R_{max}$  è il ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0.3$

Il coefficiente  $C_i$  attribuito al concorrente  $i$ -esimo, sarà quindi moltiplicato per il peso massimo (n. punti 30) previsto per l'Offerta Economica.

#### 19.5. Valutazione e attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria

A ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto dall'Offerta tecnica di cui al punto 19.3.2 il punteggio ottenuto dall'Offerta economica di cui al punto 19.4; sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.

### 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta telematica** avrà luogo il giorno **07/05/2020 alle ore 10:00** e sarà effettuata mediante la piattaforma GPA.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma GPA almeno 2 giorni prima della nuova data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma GPA almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il RUP, supportato dall'Ufficio Tecnico, procederà, nella prima seduta telematica, a verificare il tempestivo invio di quanto indicato nel precedente art. 16 e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP, supportato dagli uffici, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 15;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*La Stazione appaltante procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (si veda art. 13.2).

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 ANAC del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

## **22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a fornire alla commissione giudicatrice gli accessi alla piattaforma GPA per poter procedere alle valutazioni delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice, in seduta telematica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua i concorrenti che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 19.3.2 e li comunica al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

In apposita seduta telematica la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione mediante la piattaforma GPA, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.4.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta telematica, redige la graduatoria mediante la piattaforma GPA.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice mediante l'utilizzo della piattaforma GPA - i casi di **esclusione** da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede mediante piattaforma GPA al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili; procede quindi ai sensi del seguente articolo 24.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'art. 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- a) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- b) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al soggetto risultato aggiudicatario.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati risulti, in capo all'aggiudicatario, la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione alla gara, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente, salvo l'esperimento della procedura di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di esito negativo, la stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato con atto pubblico notarile informatico.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario è tenuto a provare alla Stazione appaltante il possesso di un'**assicurazione per responsabilità civile professionale**, che copre i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera c-bis), della Legge n. 183/2011 (introdotto dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 27/ 2012), dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012; a tale scopo:

- deposita l'originale o la copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della relativa polizza oppure trasmette copia informatica mediante scansione della polizza cartacea ai sensi



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

dell'art. 22, commi 1 e 2, del CAD, corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale o autenticità sottoscritta digitalmente dal pubblico o da un notaio; oppure, in caso di polizza digitale, comunica formalmente gli estremi della polizza, il codice di controllo e l'indirizzo internet dove la polizza può essere verificata in tempo reale e se del caso scaricata;

- se l'aggiudicatario è costituito in forma societaria la polizza di assicurazione deve essere conforme alle condizioni previste dall'art. 1, comma 148, della Legge 4 agosto 2017 n. 124;
- se l'aggiudicatario è un'associazione professionale, un raggruppamento temporaneo o costituito in altra forma aggregata, la polizza deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e di tutti i partecipanti alla forma aggregata; in ogni caso deve prevedere la copertura assicurativa anche dei consulenti e collaboratori;
- la polizza deve avere una durata non inferiore alla durata del contratto e stipulata con un massimale garantito non inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo totale dei lavori oggetto dei servizi come individuato al punto 4.2 (tabella 2);
- eventuali franchigie o clausole di stop loss previste dal contratto di assicurazione non saranno riconosciute dalla Stazione appaltante né opponibili alla stessa;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice dei contratti, la polizza deve essere integrata con la copertura dei rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del citato Codice, nonché dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, con riferimento esplicito al contratto aggiudicato.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento fornitura dei servizi.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Lo schema di contratto fa parte della documentazione di gara.

## 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova.



AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A.

## 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018.

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016:

1. I dati personali forniti per la partecipazione alla presente gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, incluse le finalità relative alla conclusione ed esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente in materia.
2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
3. I dati particolari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016.

Titolare del trattamento è AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza- IRA, con sede in Padova 35137 – Piazza Mazzini, 14 - P.IVA 00558060281.

## 27. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).

L'apposita istanza al Titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.C.AR.L. E-mail: [rpd@altavita.org](mailto:rpd@altavita.org)

## 28. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte:

- tramite PEC all'indirizzo [gpa@pec.it](mailto:gpa@pec.it)
- telefonicamente al numero 04611637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00

IL Responsabile del Procedimento  
DIRIGENTE TECNICO  
(Architetto Giuseppe Alessandro Boniolo)